



Comune di Foggia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 114 del Registro del 02/10/2019

Oggetto : **REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA GLI ARTT. 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.**

L'anno **2019**, il giorno **2** del mese di **Ottobre** alle ore **12.15** in Foggia nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice-Sindaco **la TORRE dott. Francesco Paolo** con l'intervento dei Signori Assessori:

LANDELLA dott. Franco	SINDACO	NO
la TORRE dott. Francesco Paolo	Vice-Sindaco	SI
CANGELLI avv. Sergio	Assessore	SI
BOVE avv. Antonio	Assessore	SI
GIULIANI sig.ra Anna Paola	Assessore	SI
AMORESE dott. Claudio	Assessore	SI
DE MARTINO sig. Matteo	Assessore	NO
LIOIA avv. M. Claudia	Assessore	SI
CARELLA dott.ssa Cinzia	Assessore	NO
VACCA sig.ra Raffaella	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale **DELLE NOCI Dott. Romeo**.

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA GLI ARTT. 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed ogni sua successiva modificazione e integrazione;

Considerato che:

- l’art. 77, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 77, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, **per le sole procedure da esperirsi con il criterio dell’O.E.P.V.**, dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- l’art. 216, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo **regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante**;
- è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al citato art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;

VISTE Le Linee guida Anac n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, nelle quali è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

VISTE Le Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” – Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;

VISTE la carenza di organico in cui versa il Comune di Foggia, i numerosi pensionamenti e l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni di personale, nonché la presenza di soli n. 3 tecnici laureati in ingegneria e/o architettura;

VISTO il regolamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del Registro del 31/05/2016;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta di deliberazione dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella legge n.213 del 7 dicembre 2012, che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il presente regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito Istituzionale nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione “bandi di gara e contratti”;
- Di stabilire che il presente atto modifica ed integra i precedenti atti deliberativi contenenti disposizioni sulla specifica materia;
- Di stabilire che la presente disciplina potrà essere modificata, integrata e sostituita in seguito all’emanazione di linee guida e/o altri atti a carattere generale emanati dall’ANAC o all’operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di gara, per quanto necessario;
- Di dare atto che con successivi provvedimenti da parte degli organi competenti si adotteranno gli atti conseguenti, compreso, nei casi di ricorso all’esterno, l’impegno di spesa a valere sui relativi quadri economici;
- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
- Pur non incidente il presente regolamento su alcuno dei parametri di cui al contratto collettivo nazionale integrativo vigente, di trasmettere comunque la presente deliberazione

alla delegazione trattante;

Attesa l'urgenza di provvedere per rendere operativo quanto sopra esposto con la presente deliberazione;

Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO:

REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROCEDURE DI GARA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, E DEL SEGGIO DI GARA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO TRA GLI ARTT. 77 E 216, COMMA 12, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

PREMESSA

La predisposizione del presente documento è in armonia con quanto previsto dall'art. 77, comma 12, e dall'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici – i componenti di tali Commissioni continuano ad essere nominati “dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante”.

Scopo del presente regolamento è quello di fissare regole di natura transitoria che assicurino un *iter* procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia, responsabilità, autonomia ed adeguatezza dell'azione amministrativa al fine di garantire la terzietà dei valutatori.

Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” nel testo attualmente vigente;
- D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto tutt'ora vigente;
- Delibera n. 1005 del 21.09.2016 (Linee guida n. 2) dell'ANAC “Offerta economicamente più vantaggiosa”;
- Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 (Linee guida n. 5) dell'ANAC “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”.

La presente Stazione Appaltante, considerato che:

- l'art. 77, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente **ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una Commissione Giudicatrice**, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

- l'art. 77, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
 - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
 - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- l'art. 216, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione Giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;
- è necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici che possano essere utilizzati:
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
 - nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;
- nelle linee guida Anac n.3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito *ad hoc* oppure, se presente nell'organico della Stazione Appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante.

Pertanto, in alternativa alla nomina di un'unica Commissione cui è demandato l'intero procedimento di valutazione delle offerte, si procederà per specifiche iniziative all'affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo a un Seggio di gara e all'individuazione di una **Commissione Giudicatrice** esclusivamente per la **valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico**.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto o di concessione con **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo.

Art. 3 – COMMISSIONE NELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice, nella figura del Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara, nomina un'apposita Commissione di gara nelle procedure da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

La Commissione è composta da un numero di componenti pari a **tre** – compreso il Presidente – o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a **cinque**.

La Commissione può essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

La Commissione Giudicatrice è costituita da personale interno. In caso di carenza di organico di specifiche professionalità o in caso di indisponibilità del personale interno, si può far ricorso a professionalità esterne secondo le modalità precisate in seguito all'**art. 5**.

Inoltre, è ammesso che la Commissione Giudicatrice, all'uopo nominata, costituita da personale interno all'Amministrazione, possa essere assistita e supportata, nell'espletamento dell'incarico, da consulenti esterni di supporto che, tuttavia, non si intendono componenti la medesima e, pertanto, sono privi di diritto di attribuzione di punteggi e/o valutazioni.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di nominare una Commissione di gara (Seggio di gara) anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo. In questo caso, a prescindere dall'importo dell'appalto, il Seggio di gara è costituito da personale interno all'Amministrazione.

Art. 4 – SELEZIONE DEI COMPONENTI INTERNI

Fatte salve le incompatibilità di cui al codice dei contratti, con particolare riferimento all'art. 77 dello stesso, la Commissione, **nominata dal Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara**, è così determinata:

1.**Presidente:** Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara o in alternativa altro Dirigente della Stazione appaltante.

2.**Componenti:** dipendenti della S.A. titolari di Posizione organizzativa o in alternativa dipendenti della S.A. almeno di categoria C, con curriculum ed esperienza idonei alla procedura di gara; l'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno. A mero titolo esemplificativo:

2.1.Procedura di gara attinente i servizi sociali: i componenti della commissione possono essere dipendenti della S.A. titolari di Posizione organizzativa assistenti sociali, psicologi o in alternativa dipendenti della S.A. almeno di categoria C esperti in materia di servizi sociali;

2.2.Procedura di gara attinente i servizi finanziari: i componenti della commissione possono essere dipendenti della S.A. titolari di Posizione organizzativa laureati in scienze economiche o in alternativa dipendenti della S.A. almeno di categoria C esperti in materia di servizi economici e finanziari;

2.3.Procedura di gara attinente i lavori pubblici: i componenti della commissione possono essere dipendenti della S.A. titolari di Posizione organizzativa ingegneri o architetti o in alternativa dipendenti della S.A. almeno di categoria C con diploma di geometra e/o laurea in materia attinente l'oggetto dell'appalto.

Art. 5 – SELEZIONE DEL PRESIDENTE E COMPONENTI ESTERNI

Al fine di rispettare il **principio di rotazione** e nei **seguenti casi** è possibile nominare presidente e componenti della Commissione esterni:

- ✓ accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
- ✓ assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- ✓ per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
- ✓ quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;
- ✓ indisponibilità di componenti o presidente con le caratteristiche di cui all'art. 4.1 e 4.2.

L'individuazione del componente e/o del presidente avverrà mediante sorteggio pubblico o individuazione da parte del Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara, tra una rosa di candidati, costituita a seguito di **elenco** costituito dalla S.A. determinato a seguito di pubblicazione di avviso pubblico sul sito web istituzionale, dei seguenti soggetti:

- a. dirigenti e funzionari e dipendenti di Amministrazioni Giudicatrici di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche con contratto a tempo determinato;
- b. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizione assimilate.

In alternativa l'individuazione del componente o del presidente avverrà mediante sorteggio pubblico o individuazione da parte del Dirigente del Servizio proponente la procedura di gara, tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenco costituito dalla S.A. determinato sulla base della richiesta a mezzo pec da parte del RUP ad Enti comunali, provinciali e regionali (seguendo il principio della territorialità), dei seguenti soggetti:

- a. dirigenti e funzionari e dipendenti di Amministrazioni Giudicatrici di cui all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. anche con contratto a tempo determinato;
- b. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizione assimilate.

La comprovata esperienza e professionalità dei soggetti indicati alle lettere da a) a d) è dimostrata attraverso il possesso dei requisiti previsti ai punti da n. 2.3 a 2.8 delle Linee Guida ANAC n. 5 approvate con Delibera n. 1190 del 16.11.2016.

La Commissione di gara può essere composta anche esclusivamente da componenti e presidente esterni.

5.1. Determinazione dei compensi per componenti e presidente esterni

Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, o con atto successivo, viene

determinato anche il compenso spettante ai componenti esterni in virtù delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il compenso ammonta ad € **1.500,00** onnicomprensivi di imposte, tasse e spese di viaggio per gli appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie. In caso di appalti e concessioni di importo superiore alle soglie comunitarie il compenso ammonta ad € **2.500,00** onnicomprensivi di imposte, tasse e spese di viaggio.

Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o che svolge le funzioni di segretario della Commissione Giudicatrice, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

Art. 6 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI DI GARA

6.1 Selezione dei componenti della Commissione

La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione.

6.2 Requisiti dei componenti della Commissione

I componenti della Commissione devono essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare.

I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette clausole.

6.3 Nomina dei componenti della Commissione

I componenti sono nominati dal Dirigente del Servizio che propone la procedura di gara secondo l'art. 77 del Codice dei contratti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, presa visione dell'elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflicto di interesse, con l'accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.

La Commissione Giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Nuovo Codice, è costituita esclusivamente da personale interno dell'Amministrazione. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si potrà, qualora le tempistiche lo consentano, fare ricorso a professionalità esterne.

I commissari di gara, ai quali si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

Contestualmente alla nomina, i commissari dovranno dichiarare formalmente, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art.

77, dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

I membri delle Commissioni giudicatrici devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti;

I lavori delle Commissioni giudicatrici devono essere improntati alla massima trasparenza ed i membri devono garantire la presenza continua alle operazioni che potranno, eventualmente, essere aggiornate.

La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione appaltante.

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara.

Nel caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, sarà riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatta salva l'ipotesi nella quale l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

Art. 7 – TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI GARA

La determinazione dei criteri e dei sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica deve essere effettuata negli atti di gara secondo quanto previsto al riguardo dall'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e per le modalità di valutazione deve essere fatto riferimento alle Linee Guida di ANAC "Offerta economicamente più vantaggiosa". Le Commissioni dovranno attenersi scrupolosamente al metodo di valutazione individuato negli atti di gara, senza alcuna facoltà di modificare, introdurre o fissare nuovi criteri.

Le Commissioni dovranno redigere, con tempestività e completezza, il processo verbale delle sedute di gara anche avvalendosi delle funzionalità previste al riguardo dalle piattaforme telematiche di negoziazione. Ove lo richiedano la natura della gara ovvero eventuali problematiche emerse nel corso della competizione, le Commissioni potranno chiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti giuridici al R.U.P.

Le stesse, al termine dei lavori, disporranno la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. Sarà pubblicato sul sito web istituzionale ai fini della trasparenza e produrrà effetti per la parte di interesse sino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRATTI E APPALTI
Ing. Francesco Paolo Affatato

Redatto e sottoscritto

Vice-Sindaco

la TORRE dott. Francesco Paolo

Vice Segretario Generale

DELLE NOCI Dott. Romeo

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal _____

per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.